

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE D’IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l’affidamento di servizi e forniture d’importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

2. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli affidamenti al solo scopo di ricomprendere i singoli lotti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

ART. 2 - PRINCIPI

1. Nell’espletamento di tali procedure, l’Azienda garantisce il rispetto:

a) del principio di economicità, mediante l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione e nell’esecuzione del contratto, nonché mediante l’utilizzo della telematica come unico canale di comunicazione con gli operatori economici;

b) del principio di efficacia, assicurando la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

c) del principio di tempestività, curando l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di valide ragioni;

d) del principio di correttezza, tenendo una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) del principio di libera concorrenza, garantendo l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) del principio di non discriminazione e di parità di trattamento, compiendo una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminando ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) del principio di trasparenza e pubblicità, promuovendo la conoscibilità delle procedure e pubblicando sul sito internet dell’Azienda tutti i provvedimenti adottati dall’Azienda nell’ambito delle procedure di gara;

h) del principio di proporzionalità, di adeguatezza e d’idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, evitando il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e favorendo la distribuzione effettiva delle opportunità

anche tra le micro, le piccole e le medie imprese;

j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, tenendo conto, nella documentazione progettuale e di gara, dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con relativi aggiornamenti;

k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti d'interessi, mediante l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione sia nella fase di svolgimento della procedura di gara sia nella fase di esecuzione del contratto e assicurando altresì idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, con relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Azienda può altresì inserire nei bandi e negli avvisi, in particolare in quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

1. L'Azienda provvede, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, all'adozione e all'aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00.

2. Il programma e i relativi aggiornamenti, pubblicati sul sito internet dell'Azienda, sostituiscono la determina a contrarre per le acquisizioni ivi previste e ne riproducono il contenuto minimo.

3. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono IVA esclusa.

ART. 4 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. L'Azienda procede agli affidamenti oggetto del presente regolamento:

a) in via prioritaria, aderendo alle convenzioni stipulate ai sensi della l. n. 488 del 1999, art. 26, o alle convenzioni regionali;

b) in alternativa, obbligatoriamente, ricorrendo al MEPA, salvo che il bene o il servizio non sia immediatamente disponibile sullo stesso o che l'affidamento sia a carico della cassa economale;

c) in via residuale, svolgendo una gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati che manifestino il loro interesse a seguito della pubblicazione di apposito avviso ovvero selezionati da elenchi appositamente formati a seguito di avviso pubblico.

2. I contratti stipulati ai sensi del co. 1°, lett. c), possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche degli stessi rispetto a quelle rinvenibili nel MEPA o nelle convenzioni di cui al co. 1°, lett. a).

ART. 5 - AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 10.000,00

1. Per gli affidamenti d'importo inferiore ad € 10.000,00, l'Azienda può prescindere dal confronto tra soluzioni e offerenti, purché motivi adeguatamente (ad es., mediante relazione di conformità da parte del richiedente). A titolo esemplificativo, legittime motivazioni sono: l'urgenza di provvedere, l'unicità del bene o del servizio che s'intende acquisire), il modico importo dell'affidamento, la complementarietà del bene o del servizio rispetto ad altro già acquisito, l'esito infruttuoso di una precedente consultazione del mercato per l'acquisizione dello stesso bene o servizio.

2. Gli affidamenti di cui al precedente comma 2 sono oggetto di rendiconto con cadenza trimestrale tramite apposita determina ricognitiva, nella quale vengono sinteticamente riportate le informazioni principali rispetto a ciascun affidamento effettuato nel periodo.

ART. 6 - AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 10.000 ED € 40.000,00

1. Ferma la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Azienda procede agli affidamenti d'importo compreso tra € 10.000 ed inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, previa acquisizione di informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari, dopo aver interpellato almeno n.3 operatori economici, ove esistenti.

2. Per gli affidamenti di importo compreso tra 10.000 e 40.000 Euro, si procede in modalità semplificata mediante determina, che indica almeno: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, art. 80, dei requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria nonché dei requisiti tecnico-professionali eventualmente ritenuti necessari dall'Azienda al corretto adempimento del contratto.

3. La stipula del contratto avviene mediante scambio di lettere commerciali e successiva trasmissione al fornitore dell'ordine di acquisto, anche in modalità telematica per acquisti con mercato elettronico.

4. Per gli affidamenti d'importo inferiore ad € 40.000,00, l'Azienda di norma non richiede ai potenziali affidatari garanzia provvisoria e definitiva. La garanzia può essere richiesta in casi particolari in presenza di circostanze che ne richiedano l'emissione, in relazione all'oggetto dell'affidamento.

ART. 7 - AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E IL VALORE DI SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Ferma la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Azienda procede agli affidamenti d'importo compreso tra € 40.000,00 e il valore di soglia di rilievo comunitario mediante procedura negoziata, alla quale sono invitati, ove esistenti, almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi appositamente formati.
2. La procedura, relativamente agli acquisti non previsti nella programmazione di cui all'art.3, prende avvio con la determina a contrarre, valevole quale avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, che indica almeno: l'interesse pubblico che s'intende soddisfare, le caratteristiche del bene o del servizio che s'intende acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che s'intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, l'eventuale numero e i relativi criteri di selezione degli operatori economici che saranno invitati a presentare un'offerta, i criteri di selezione delle offerte, le principali condizioni contrattuali e le tempistiche e le modalità con le quali gli operatori economici sono tenuti a manifestare il loro interesse. La determina è pubblicata sul sito internet dell'Azienda.
3. L'Azienda può individuare gli operatori economici da invitare alla procedura anche selezionandoli da pubblici elenchi appositamente formati a seguito di avviso pubblico, divisi per categorie e fasce d'importo, che vengono periodicamente aggiornati dall'Azienda su istanza degli operatori interessati all'iscrizione.
4. L'Azienda invita contemporaneamente a presentare un'offerta tutti gli operatori economici interessati ritenuti idonei. La lettera d'invito (o richiesta di offerta) indica, oltre agli elementi già riportati nella determina a contrarre di cui al comma 2, almeno: il termine di presentazione dell'offerta, non inferiore a 7 giorni salvo caso d'urgenza, ed il periodo di validità della stessa; l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; il criterio di aggiudicazione prescelto; la misura delle penali; l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; l'eventuale richiesta di garanzie; il nominativo del RUP; la data, l'orario e il luogo di svolgimento della seduta pubblica di apertura dei plichi.
5. La stipula del contratto avviene mediante scambio di lettere commerciali e successiva trasmissione al fornitore dell'ordine di acquisto o in modalità telematica secondo le regole del mercato elettronico.
6. L'Azienda richiede a tutti gli operatori economici invitati alla procedura di prestare la garanzia provvisoria di cui al d. lgs. n. 50 del 2016, art. 93 e all'operatore economico affidatario di prestare la garanzia definitiva di cui al d. lgs. n. 50 del 2016, art. 103. Può essere previsto l'esonero della garanzia soltanto per realizzare un miglioramento del prezzo o delle condizioni di aggiudicazione.

ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. I contratti sono ordinariamente aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'Azienda può aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, motivando adeguatamente, i contratti di importo pari o superiore a 40.000 soltanto se stipulati per l'acquisizione di servizi o forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato o quelli stipulati per l'acquisizione di beni o di servizi caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo.
3. Le eventuali valutazioni qualitative o di conformità possono essere effettuate da apposito organo tecnico individuato con nota del RUP o, per gli acquisti di importo inferiore ad € 40.000, dal Direttore/Responsabile della Struttura richiedente con relazione motivata adeguatamente.

ART. 9 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. I servizi e le forniture acquisiti secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara.
2. Nel caso di affidamenti d'importo inferiore ad €40.000,00, le valutazioni qualitative o di conformità sono effettuate da uno o più utilizzatori/esperti.
3. Nel caso di affidamenti d'importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le valutazioni qualitative o di conformità sono effettuate da un organo tecnico nominato dalla struttura utilizzatrice.

ART. 10 – DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda.
2. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.
3. E' ammessa la proroga tecnica, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di

affidamento.

ART. 11 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico dell'affidamento, l'Azienda acquisisce il CIG (codice identificativo gara) secondo le disposizioni vigenti.

ART. 12 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. L'Azienda è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla l. n. 136 del 2010 e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. I fornitori indicano in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate per i pagamenti.

ART. 13 - CONTRIBUTO ANAC

1. L'Azienda e i fornitori sono tenuti a versare all'ANAC i contributi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 – NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al Codice dei contratti pubblici, alle leggi in materia, alle linee guida attuative emanate dall'ANAC e ai pertinenti Regolamenti aziendali.